



DELIBERA N.713

Del 4 agosto 2020.

Oggetto

Ipotesi di inconfiribilità di cui al d.lgs. 39/2013 in capo a un dirigente ingegnere in servizio presso l'Ospedale Policlinico San Martino – Fascicolo UVIF n. 618/2020

Riferimenti normativi

Art. 4, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave

Inconfiribilità; ente regolato o finanziato; incarico dirigenziale presso una struttura sanitaria

Massima

Gli incarichi svolti nell'ambito degli enti del servizio sanitario nazionale - non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria - sono sottoposti ai limiti e alle preclusioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità; perciò i dirigenti tecnico-amministrativi, che operano nel contesto delle aziende ospedaliere, sono sottoposti al regime di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 4 agosto 2020

Fatto

Con nota acquisita al prot. generale Anac n. 78672 del 07/10/2019, è pervenuta una richiesta di parere da parte del Direttore Generale dell'Ospedale Policlinico San Martino (SSR della Regione Liguria), Dott. Giovanni Ucci, in ordine alla legittimità, ai sensi del d.lgs. 39/2013, della nomina di un dirigente ingegnere all'interno del medesimo nosocomio.

A seguito dell'avviso pubblico per titoli e colloquio del 19/06/2019 per la copertura di un posto di dirigente ingegnere a tempo determinato per la durata di due anni, da assegnare all'U.O. Attività Tecniche presso il Policlinico San Martino, è risultato vincitore l'Ing. Francesco Turco.

Viene evidenziato, tuttavia, che quest'ultimo dal 2011 ha svolto l'incarico di direttore, responsabile dei lavori e responsabile di cantiere presso la Tecnologie Costruzioni Turco s.r.l., ditta appaltatrice di lavori presso il Policlinico stesso e di cui risultano soci alcuni parenti dell'Ing. Turco.

Alla richiesta di parere sono stati allegati la delibera di conferimento dell'incarico di dirigente ingegnere (n. 1263 del 31.07.2019) e l'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'Ing. Turco nel quale lo stesso chiede di prorogare l'immissione in servizio sino al 16/09/2019 al fine di chiudere precedenti posizioni incompatibili rispetto all'assunzione dell'incarico.

Con nota n. 9760 del 05/02/2020, questa Autorità ha inoltrato una richiesta di chiarimenti al RPCT e al Direttore Generale dell'Ospedale Policlinico San Martino, chiedendo di fornire ulteriori informazioni in ordine alla vicenda.

In particolare si è chiesto:

- elencazione completa degli appalti di lavori aggiudicati dalla ditta Tecnologie costruzioni Turco s.r.l. e stato attuale dei lavori;



- ruolo svolto dall'Ing. Turco nell'ambito dei suddetti appalti.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 12613 del 14/02/2020, il RPCT ha trasmesso la nota a firma del Direttore Generale nella quale risultano elencati i lavori aggiudicati alla ditta dal 2013 (per un totale calcolato in € 6,364,544) e nella quale si è chiarito che l'Ing. Turco ha ricoperto la carica di Direttore Tecnico dell'impresa con decorrenza 01/10/2010 e sino al conferimento dell'incarico.

Viene, perciò, in rilievo la disciplina prevista dall'art. 4, comma 1 lett. c) d.lgs. 39/2013 secondo cui *"A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato [regolati] o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: [...] c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento"*.

Questa Autorità, previa conforme deliberazione del Consiglio, con nota protocollo n. 45244 del 17/06/2020 ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza ex art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013 relativo ad una possibile ipotesi di inconferibilità dell'incarico di dirigente ingegnere presso U.O. Attività Tecniche del Policlinico San Martino al Dott. Turco.

Il RPCT dell'Ospedale San Martino, con nota acquisita al prot. Anac n. 50524 del 03/07/2020, ha comunicato che in considerazione della perdurante carenza di personale, dal permanere dell'Ing. Turco presso la ditta Tecnologie costruzioni Turco s.r.l. e dalla necessità di interventi strutturali a causa dell'emergenza sanitaria in atto, il Policlinico, con delibera n. 766 del 29/04/2020, ha provveduto a:

- considerare decaduto l'Ing. Turco quale primo classificato nella selezione pubblica per l'assegnazione del posto di dirigente ingegnere oggetto di esame;
- conferire tale incarico al secondo classificato.

Infine, si è evidenziato, che il Dott. Turco, anche a seguito della delibera di conferimento dell'incarico e di accettazione dello stesso, non ha mai assunto servizio presso la struttura ospedaliera a causa delle perplessità insorte in ordine alla legittimità dell'incarico.

Diritto

1. Sussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013.

L'incarico di direttore tecnico ricoperto dall'Ing. Turco presso la Tecnologie costruzioni Turco s.r.l. nei due anni precedenti la nomina da dirigente ingegnere presso la U.O. Attività Tecniche del Policlinico di San Martino potrebbe astrattamente integrare la fattispecie di inconferibilità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 39/2013 sopra riportato.

La ratio sottesa alla disposizione in esame è assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l'interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l'azione amministrativa.

Tanto premesso, ai fini dell'applicazione di tale norma al caso di specie, occorre verificare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi con particolare riguardo a:

a) In provenienza:

- la natura giuridica della società Tecnologie costruzioni Turco s.r.l. quale "ente di diritto privato regolato o finanziato" dall'Ospedale Policlinico San Martino, secondo la definizione di cui all'art. 1, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013;

- la natura giuridica dell'incarico di direttore tecnico rivestito quale "incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati" di cui all'art. 1, co. 2, lett. e) d.lgs. 39/2013;

b) In destinazione:

- la natura giuridica dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova;

- la natura giuridica dell'incarico di dirigente ingegnere dell'U.O. Attività Tecniche presso il Policlinico San Martino quale "incarico dirigenziale esterno" di cui all'art. 1, co. 2 lett. k) d.lgs. 39/2013.

Natura giuridica della società Tecnologie costruzioni Turco s.r.l. quale ente di diritto privato regolato o finanziato.

Ai fini dell'applicazione della norma citata al caso in esame occorre, prima di tutto, verificare se l'ente di provenienza in cui l'Ing. Turco ha svolto l'incarico di direttore, responsabile dei lavori e responsabile di cantiere sia riconducibile alla nozione di "ente di diritto privato regolato o finanziato", che ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. d), ricomprende "le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici".

La Tecnologie costruzioni Turco s.r.l. è una società totalmente privata che opera nel campo dei lavori edili, sia civili che industriali, anche attraverso la partecipazione a gare e appalti e l'assunzione di lavori in subappalto, anche all'estero.

In ordine al potere di finanziamento individuato dall'art. 1 co. 2 lett. d) quale presupposto affinché l'ente possa essere definito finanziato da parte di un'amministrazione, questa Autorità ha di recente chiarito, con la delibera n. 553 del 12 giugno 2019 (disponibile sul sito istituzionale), che "Allo scopo di identificare correttamente il rapporto di finanziamento intercorrente tra l'amministrazione che conferisce l'incarico e l'ente di diritto privato finanziato, rilevante ai fini dell'applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013, con riferimento al finanziamento di attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, occorre accertare l'entità del corrispettivo, la continuità e la stabilità del rapporto di finanziamento".

Infatti, la *ratio legis* della disposizione in esame resta quella di evitare che il soggetto al quale viene conferito l'incarico possa piegare l'interesse perseguito dall'amministrazione o dall'ente pubblico che quell'incarico gli ha conferito ad interessi propri (nel caso di attività professionale svolta in proprio) o agli interessi dell'ente di diritto privato dal quale proviene. Ne consegue che l'Autorità non dovrà verificare unicamente l'esistenza di una partecipazione al capitale sociale o una qualche forma di finanziamento dell'amministrazione che conferisce l'incarico nei confronti dell'ente di diritto privato in questione, ma sarà



chiamata a valutare se i *“rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici”* (art. 1, comma 2, lett. d), punto 3), d.lgs. 39/2013), intercorrenti tra i due soggetti siano tali da influenzare la volontà dell’ente stesso. Primaria, pertanto, resta la necessità di identificare una capacità del soggetto pubblico finanziatore di influenzare l’autonomia del soggetto privato finanziato; capacità che non sembra possa ritenersi svincolata da un rapporto di finanziamento che abbia le caratteristiche della rilevanza economica e della stabilità/continuità temporale.

In questo senso è necessario verificare non solo il dato quantitativo dell’entità del finanziamento o del corrispettivo dell’eventuale contratto intercorrente tra soggetto finanziato e soggetto finanziatore, ma dovrà accertarsi anche la continuità e la stabilità del rapporto di finanziamento che, secondo l’interpretazione di cui sopra, deve ritenersi sottesa alla citata locuzione dell’art. 1, comma 2, lett. d), punto 3), d.lgs. 39/2013.

Venendo alla fattispecie in esame, il Direttore Generale dell’Ospedale ha trasmesso un’elencazione completa degli appalti di lavori che l’Azienda ospedaliera ha affidato alla ditta Tecnologie Costruzioni Turco, indicando l’importo degli stessi e la data di ultimazione (il meno recente risale al 2013).

La somma matematica del valore dei lavori eseguiti dalla ditta indicati nell’elenco ammonta a circa 6.364.000,00 euro.

I lavori risultano ultimati nei seguenti anni:

- n. quattro nel 2013 per un importo complessivo di 1.781.062,77 euro;
- n. cinque nel 2014 per un importo complessivo di 160.302,95 euro;
- n. tre nel 2015 per un importo complessivo di 67.149,5 euro;
- n. tre nel 2016 per un importo complessivo di 276.113,39 euro;
- n. uno nel 2017 per un importo di 4,000 euro;
- n. quattro nel 2018 per un importo complessivo di 3.850.749,12 euro;
- n. cinque nel 2019 per un importo complessivo di 217.675,32 euro;
- n. uno in corso per un importo di 7,500 euro.

La continuità dei lavori, nonché l’importo elevato degli stessi, se considerati nella loro totalità, inducono a rilevare che il rapporto tra la ditta privata e l’Azienda ospedaliera sia caratterizzato da una certa continuità temporale e stabilità, tale da fare supporre che l’amministrazione abbia la capacità di influenzare le scelte gestionali e organizzative della ditta, specialmente nel caso in cui, come pare si possa affermare, alcuni dei lavori siano stati aggiudicati attraverso procedure in economia di affidamento diretto.

Pertanto, si ritiene che la ditta Tecnologie costruzioni Turco possa essere qualificata quale ente di diritto privato finanziato dall’Ospedale Policlinico San Martino.

Natura giuridica dell’incarico di Direttore tecnico svolto dall’Ing. Turco presso la Tecnologie costruzioni Turco s.r.l.

L’art. 1, co. 2, lett. e) individua gli *“incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati”* nelle cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato, di dirigente e nello svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente.

Dall’esame della visura camerale, nonché del curriculum vitae dell’Ing. Turco, risulta che lo stesso dal 01/10/2010 ha assunto l’incarico di direttore tecnico presso la ditta Tecnologie costruzioni Turco s.r.l. e che dal 27/10/2016 è stato preposto alla gestione tecnica ai sensi del d.m. 37/2008 (recante

“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”). In particolare sarebbe stato responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, F, G dell'art.1 del d.m. 37/2008.

Circa le mansioni affidate, l'ing. Turco dichiara nel proprio CV di svolgere attività di direzione tecnica, responsabile dei lavori, controllo progetti e controllo delle attività svolte.

In sede di riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questo Ufficio, è stata allegata anche una nota a firma del Direttore dell'U.O. Attività tecniche dell'Ospedale San Martino, Arch. Alessandro Orazzini, nella quale si specifica che *“Il Direttore Tecnico, secondo costante e consolidata normativa, cura l'esecuzione dei lavori, assicurando l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione di cantieri ed è titolare della funzione tecnico – organizzativo dell'impresa”*.

Alla luce di ciò, si ritiene che l'incarico di direttore tecnico presso la Tecnologie costruzioni Turco s.r.l. possa rientrare nella definizione di incarichi e cariche in entri di diritto privato regolati o finanziati, la quale ricomprende anche le posizioni di dirigente.

Natura giuridica dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

L'Ospedale Policlinico San Martino è Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Dopo l'accorpamento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino e dell'Istituto Scientifico Tumori, entrambi nello stesso parco cittadino, è stata disposta la nascita dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro in data 1° settembre 2011 con specializzazione in emato-oncologia. Con la Legge Regionale n. 29 del 28/12/2017 l'Istituto ha assunto il nome di “IRCCS Ospedale Policlinico San Martino”.

Occorre verificare se le Aziende Ospedaliere Universitarie siano riconducibili nella definizione di “pubblica amministrazione” di cui all'art. 1, co. 2 lett. a), del d.lgs. n. 39/2013 per la quale sono tali *“le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi comprese le autorità amministrative indipendenti”*. La norma rinvia all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ai sensi del quale *“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*.

In merito, questa Autorità si è già espressa, nella delibera n. 149 del 22.12.2014, sostenendo che i policlinici universitari possono essere ricompresi nella categoria delle pubbliche amministrazioni e nella subspecie delle “aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale”.

Infatti, nella delibera summenzionata si è chiarito che *“l'Autorità ritiene applicabile il d.lgs. 39/2013 a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo. [...] Si ritiene, pertanto, che, nell'espressione “Aziende Sanitarie Locali”, si intendono ricomprese tutte le strutture preposte all'organizzazione e all'erogazione di servizi*



sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”.

Questo orientamento parrebbe confermato da un nuovo modo d'intendere le AOU da parte del legislatore, il quale, in punto di disciplina giuridica, le ha via via equiparate alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali. Ciò si evince, ad esempio, dalla circolare n. 35 del 13.12.2018 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assieme al Ministero della salute ha diffuso un "Vademecum per il controllo e la vigilanza dei Collegi sindacali negli enti del Servizio Sanitario Nazionale". In esso si legge che "con l'entrata in vigore D.Lgs. n. 517/1999, l'integrazione delle attività assistenziali, istituzionalmente affidate al Servizio sanitario nazionale, e le attività di didattica e di ricerca demandate all'Università, viene affidata ad un nuovo soggetto dotato di autonoma personalità giuridica: l'Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU). Con l'attuale disciplina, le nuove Aziende integrate, al pari delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale. Ai sensi dell'articolo 4 del citato D.lgs. n. 517/1999 sono organi dell'Azienda ospedaliero-universitaria il Direttore generale, il Collegio sindacale e l'Organo di indirizzo”.

Natura giuridica dell'incarico di dirigente ingegnere dell'U.O. Attività Tecniche presso il Policlinico San Martino quale "incarico dirigenziale esterno" di cui all'art.1, co.2 lett. k) d.lgs. 39/2013.

Al fine di accertare la sussistenza dell'ipotesi di inconfiribilità presa in esame occorre verificare se gli incarichi dirigenziali non medici, nel caso in esame di dirigente ingegnere, svolti nell'ambito degli enti del servizio sanitario rientrano nelle categorie prese in considerazione dal d.lgs. 39/2013.

In altre parole, si tratta di verificare se i dirigenti tecnico-amministrativi, responsabili di uffici dirigenziali nelle aziende ospedaliere, siano assoggettati alla disciplina in esame in quanto rientranti nella definizione di "incarichi dirigenziali interni" di cui all'art. 1, co. 2 lett. j), del d.lgs. n. 39/2013, dovendosi intendere per tali "gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione", ovvero nella definizione di "incarichi dirigenziali esterni" di cui all'art. 1, co.2 lett. k) del medesimo testo legislativo secondo cui sono tali "gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”.

In tal senso, questa Autorità si è di recente espressa con la delibera n. 1146/2019 (disponibile sul sito istituzionale) in ordine all'applicazione dell'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art.3 d.lgs. 39/2013 nei confronti di un Direttore dell'U.O. settore risorse umane di un'azienda ospedaliera.

Questa Autorità ha ritenuto che la normativa in tema di inconfiribilità e incompatibilità considera quali incarichi dirigenziali rilevanti ai fini dell'applicazione dei limiti e delle preclusioni ivi contenuti solo quelli che comportano "l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione". Il legislatore, nella volontà di restringere l'applicazione della disciplina sulla inconfiribilità e incompatibilità agli incarichi dirigenziali aventi le caratteristiche di cui sopra e consapevole della specificità dell'ambito sanitario, ha ritenuto che, in tale contesto, i poteri di amministrazione e gestione spettino unicamente al Direttore

Generale dell'azienda sanitaria coadiuvato, nell'espletamento delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario. In altre parole, ai fini della normativa in questione solamente il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono ritenuti titolari di competenze gestorie e, dunque, inclusi nelle preclusioni e nei limiti del d.lgs. n. 39/2013. Tutti gli altri dirigenti sanitari, medici e non medici (farmacisti, biologi, psicologi ecc.) sono esclusi dall'ambito della normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

Tuttavia, si è rilevato che nelle aziende ospedaliere (quale genus di molteplici species di enti) non operano solo dirigenti medici – farmacisti – biologi – veterinari bensì una serie di professionisti necessari e funzionali al corretto svolgimento dell'attività sanitaria.

Tali soggetti non sono sottoposti al peculiare inquadramento riservato alla dirigenza medico - sanitaria e neppure godono dello speciale regime di autonomia operativa e gestionale. Pertanto, rispetto a tali figure professionali valgono le ordinarie regole previste dal d.lgs. n. 39/2013: se essi sono titolari di competenze di amministrazione e gestione svolgono, allora, incarichi dirigenziali rientranti nelle definizioni di cui alle lett. j) e k) d.lgs. 39/2013.

Alla luce di quanto argomentato, si ritiene che l'orientamento espresso con la delibera di cui sopra possa essere esteso a tutte le ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, poiché altrimenti argomentando vi sarebbe un'illogica disparità di trattamento nel caso in cui si dovesse limitare l'ambito di applicazione alle sole ipotesi di inconfiribilità determinate da una condanna penale. Del resto, si giunge facilmente a tale applicazione dal momento che il testo della delibera espressamente prevede che *"Orbene, rispetto ad essi valgono le ordinarie regole previste dal d.lgs. n. 39/2013: se essi sono titolari di competenze di amministrazione e gestione svolgono, allora, incarichi dirigenziali (...)".*

Pertanto, l'incarico di dirigente ingegnere svolto presso una struttura ospedaliera rientra nella definizione della lett. j) ovvero della lett. k) d.lgs. 39/2013.

In ordine al caso sottoposto all'attenzione, l'Ing. Turco è risultato vincitore dell'avviso pubblico per titoli e colloquio diretto alla copertura del posto di dirigente ingegnere a tempo determinato per la durata di due anni da assegnare all'Unità Operativa Attività Tecniche presso il Policlinico San Martino.

Pertanto, l'assunzione dell'incarico di dirigente ingegnere presso l'Ospedale Policlinico San Martino rientra nella definizione di cui alla lett. k) art. 1, co. 2 d.lgs. 39/2013, poiché l'Ing. Turco non risulta, dagli accertamenti compiuti, munito della qualifica di dirigente pubblico o dipendente di altra pubblica amministrazione.

Occorre, infine, ricordare che, come sostenuto da questa Autorità (delibera n. 1007 del 23 ottobre 2019, disponibile sul sito istituzionale) nel caso del conferimento di un incarico dirigenziale a seguito di procedura concorsuale "il d.lgs. 39/2013 non preclude che il soggetto partecipi alla selezione pubblica per un incarico dirigenziale, con conseguente eventuale incardinazione nei ruoli della p.a. che ha espletato il concorso, ma vieta che nel periodo di raffreddamento previsto (...), al dirigente possano essere attribuite le competenze dirigenziali declinate nella definizione di cui all'art. 1, co. 2 lett. j)". Il medesimo principio giuridico, seppur opportunamente declinato avuto riguardo all'incarico conferito - incarico dirigenziale esterno di cui alla lett.k) art. 1, co. 2 - si ritiene applicabile all'ipotesi in esame.

Alla luce di ciò, il conferimento dell'incarico di dirigente ingegnere presso l'Ospedale Policlinico San Martino all'Ing. Turco determina una violazione dell'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 4, co.1 lett.c) d.lgs. 39/2013, in quanto nei due anni antecedenti il conferimento dell'incarico ha ricoperto l'incarico di dirigente presso un ente finanziato dalla stessa azienda ospedaliera.



Tuttavia, secondo quanto comunicato dal RPCT solo a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza in oggetto, con delibera n. 766 del 29/04/2020, considerato tanto il permanere dell'Ing. Turco presso la ditta di famiglia, quanto l'urgenza di apportare interventi strutturali determinata dalla nota emergenza sanitaria, il Direttore Generale ha dichiarato decaduto l'Ing. Turco e ha conferito l'incarico di dirigente ingegnere al secondo classificato della procedura di selezione.

Pertanto, tutto ciò considerato, viene meno la paventata violazione dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 co.1 lett.c) d.lgs. 39/2013.

Si ritiene non necessario alcun altro adempimento da parte del RPCT, dal momento che si è comunicato che l'Ing. Turco, anche a seguito del conferimento dell'incarico in esame, non ha assunto servizio presso la struttura ospedaliera.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- gli incarichi svolti nell'ambito degli enti del servizio sanitario nazionale - non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria - sono sottoposti ai limiti e alle preclusioni in materia di inconferibilità e incompatibilità; perciò i dirigenti tecnico-amministrativi, che operano nel contesto delle aziende ospedaliere, sono sottoposti al regime di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- l'insussistenza, nel caso di specie, dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 co. 1 lett.c) d.lgs. 39/2013 in quanto, come comunicato dal RPCT, l'Ing. Turco, a seguito del conferimento dell'incarico di dirigente ingegnere presso l'Ospedale Policlinico San Martino, non ha assunto servizio;
- di non dover il RPCT ulteriormente procedere, in particolare per quanto attiene l'attivazione del potere sanzionatorio nei confronti dell'organo conferente, poiché si è provveduto a dichiarare l'Ing. Turco decaduto dall'incarico di dirigente ingegnere presso l'Ospedale Policlinico San Martino.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 agosto 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco